

*mm*

tratto a partire dal prossimo anno.

5. Crediti all'esportazione.

Il Direttore generale informa che con decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 987 (all. n. 1 - v. atti), venne autorizzata la concessione, non oltre l'esercizio 1949-50 della garanzia dello Stato agli Istituti bancari italiani sulle fidejussioni rilasciate a fronte degli anticipi corrisposti da committenti esteri a cantieri navali italiani.

In relazione a tale garanzia fu posta a carico dei cantieri interessati una provvigione determinata, con decreto 21 ottobre 1949 del Ministero del Tesoro (all. n. 2 - v. atti), nella misura dell'1,25% e successivamente ridotta, con altro decreto 20 maggio 1952 (all. n. 3 - v. atti), allo 0,60%.

Le somme incassate per tale titolo sono andate ad incremento del fondo della gestione della garanzia dei crediti all'esportazione assunta dall'Istituto per conto dello Stato (art. 2 lett. b) del decreto legislativo citato).

L'Istituto, nella sua qualità di am-